



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5387 del 2012, proposto da:

Curatela Fallimento Ecomcampania S.r.l. N.39/2008, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Zoff, con domicilio eletto presso Giovanni Leone in Napoli, viale Gramsci N.23;

contro

Comune di San Tammaro in Persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento,

del silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso notificata da parte ricorrente al Comune di San Tammaro in data 23.10.2012 e avente ad oggetto tutti i documenti amministrativi relativa ai rapporti intercorsi tra la fallita appaltatrice e il Comune intimato nel periodo compreso tra il 1995 e il 2008 che hanno dato luogo all'emissione di una serie di fatture indicate nell'istanza medesima, ivi compresi: a) i contratti di appalto stipulati con la fallita; b) le determinazioni del Servizio tecnico avente ad oggetto l'affidamento dei servizi in appalto alla fallita, sia a seguito di aste sia in via di urgenza; c) le polizze fideiussorie poste in essere dalla fallita appaltatrice a garanzia dei suddetti rapporti di appalto e le dichiarazioni di svincolo delle stesse; d) ogni documento afferente ad atti di pagamento effettuati dal Comune in favore di terzi creditori pignorati della fallita Ecomcampania di somme spettanti a quest'ultima;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1.1. Il presente ricorso ha ad oggetto il diniego tacito opposto dal Comune di San Tammaro all'istanza di accesso notificata da parte ricorrente, la Curatela del fallimento dell'Ecomcampania s.r.l., in data 23.10.2012 e avente ad oggetto tutti i documenti amministrativi afferenti i rapporti intercorsi tra la fallita appaltatrice e il Comune intimato nel periodo compreso tra il 1995 e il 2008 che hanno dato luogo all'emissione di alcune fatture, meglio indicate nell'istanza, "ivi compresi":

- a) i contratti di appalto stipulati con la fallita;
- b) le determinazioni del Servizio tecnico aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi in appalto alla fallita, sia a seguito di aste sia in via di urgenza;
- c) le polizze fideiussorie poste in essere dalla fallita appaltatrice a garanzia dei suddetti rapporti di appalto e le dichiarazioni di svincolo delle stesse;
- d) ogni documento afferente ad atti di pagamento effettuati dal Comune in favore di terzi creditori pignorati della fallita Ecocampania di somme spettanti a quest'ultima.

1.2. L'istanza era motivata con riferimento all'esigenza di ricostruire la situazione patrimoniale della società fallita onde azionare i diritti di credito vantati dal fallimento nei confronti del Comune.

2.1. Il Comune di San Tammaro non dava alcun seguito all'istanza, determinando la formazione del silenzio diniego ai sensi dell'art. 25 L. 241/1990, provvedimento tacito avverso cui insorgeva la curatela della fallita società Ecocampania mediante la rituale presentazione del ricorso in esame.

2.2. Il processo pativa alcuni rinvii. In particolare, all'esito dell'udienza camerale del 20.02.2013, si rilevava la mancata produzione dell'avviso di ricevimento attestante la ricezione del ricorso; alle udienze camerali del 20.03.2013 e del 22.05.2013, la difesa di parte ricorrente chiedeva un breve rinvio e, infine, all'udienza del 10.07.2013, la causa era rinviata all'udienza camerale del 06.11.2013, per la concomitante astensione indetta dall'organismo unitario dell'avvocatura. All'esito dell'udienza camerale del 06.11.2013, la causa era trattenuta per la decisione.

3.1. Il ricorso è fondato nei sensi di cui si dirà.

3.2. Non v'è dubbio, infatti, che la curatela abbia un interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere i documenti relativi ai rapporti contrattuali intercorsi con il Comune di San Tammaro nel periodo indicato onde verificare l'esistenza ed, eventualmente, esercitare i crediti vantati nei confronti del Comune.

3.3. L'istanza, tuttavia, pecca di genericità nella misura in cui, pur facendosi riferimento ad alcune fatture, emesse tra il 1995 e il 2003, chiede di accedere a "tutti i documenti amministrativi" detenuti dal Comune "ed afferenti i rapporti intercorsi" tra la fallita e l'ente "nel periodo tra il 1995 e il 2008".

3.4. In tal senso, va ribadito che il cittadino che richieda l'accesso deve indicare specificamente gli atti a cui intende accedere in modo che possa risultare chiaramente quale sia l'interesse, altrettanto specifico, sotteso alla richiesta.

4.1. Ebbene, nel caso di specie il riferimento a "tutti i documenti" non è tale da circoscrivere adeguatamente la documentazione richiesta e richiederebbe un'attività elaborativa nella fase della selezione degli atti che eccede quanto può essere legittimamente richiesto invocando il diritto di accesso (tra le altre, si vedano, per l'inammissibilità di istanze relative ad atti non specificamente indicati, T.A.R. Lecce sez. II 01/02/2011 n.221; T.A.R. Catania sez. II 25/02/2011 n.475; T.A.R. Roma sez. II 13/12/2011 n.9709; T.A.R. Bologna sez. I 06/02/2013 n. 83).

4.2. Evidentemente, invece, è sufficientemente specificato l'oggetto dell'accesso nella parte in cui si chiedono taluni atti ben individuati, ossia, nei limiti di quanto riferibile alle fatture indicate nell'istanza: a) i contratti di appalto stipulati con la fallita; b) le determinazioni del Servizio tecnico avente ad oggetto l'affidamento dei servizi in appalto alla fallita, sia a seguito di aste sia in via di urgenza; c) le polizze fideiussorie poste in essere dalla fallita appaltatrice a garanzia dei suddetti rapporti di appalto e le dichiarazioni di svincolo delle stesse; d) ogni documento afferente ad atti di pagamento effettuati dal Comune in favore di terzi creditori pignorati della fallita Ecocampania di somme spettanti a quest'ultima.

5.1. Quanto precede, dimostra la parziale fondatezza del ricorso che va, pertanto, accolto limitatamente ai

documenti indicati al punto che precede.

5.2. In ragione del principio della soccombenza parziale, si compensano le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo ACCOGLIE nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto,
- ORDINA all'Amministrazione intimata di consentire al ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione di cui all'istanza di accesso notificata in data 23.10.2012 limitatamente ai documenti meglio indicati al par. 4.2 della motivazione;
- all'uopo, ASSEGNA, per il complessivo adempimento, il termine di giorni sessanta (60) dalla data di comunicazione o di previa notifica della presente pronuncia;
- COMPENSA le spese di lite;
- ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere

Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)